



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato  
la seguente

*N. 6450/2009*

*Reg.Dec.*

*N. 5283 Reg.Ric.*

*ANNO 2007*

**DECISIONE**

sul ricorso in appello proposto da Shaben Angjelin, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Andrea Conduro e Antonella Pirro, ed elettivamente domiciliato - ai sensi dell'art. 35, II comma, R.D. 26.6.1924, n. 1054 - presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;

Questura di Torino, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, n. 1311/07 pubblicata il 17-3-2007;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 16-6-2009 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

Udito l'Avv. dello Stato Vitale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### **FATTO E DIRITTO**

1. Shaben Angjelin, cittadino extracomunitario diventato maggiorenne, impugnava davanti al Tar per il Piemonte il provvedimento del 19 settembre 2006, con cui il Questore della Provincia di Torino aveva respinto la sua istanza tesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno, già rilasciato per minore età, in un permesso per lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 32 del D. lgs. n. 286/98.

Con la sentenza n. 1311/2007 il Tar ha respinto il ricorso e Shaben Angjelin ha proposto ricorso in appello per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Il Ministero dell'interno si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 4311/07, questa Sezione ha respinto l'istanza di sospensione dell'impugnata sentenza.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L'oggetto del presente giudizio riguarda la pretesa dell'appellante di ottenere la conversione del permesso di soggiorno, rilasciato per la sua condizione di minorenni, in un permesso per lavoro subordinato.

Tale domanda è stata respinta dalla Questura di Torino, che ha rilevato che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 1-bis, del D.lgs. n. 286/98, come modificato dalla legge n. 189/02, 'il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ...ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale;

- ai sensi del medesimo articolo di legge, comma 1-ter, 'L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni;

- Shaben Angjelin ha dichiarato di essere entrato in Italia in data 15.12.2003 ed ha ottenuto il permesso di soggiorno in data 5.3.2004, per cui all'atto del raggiungimento della maggiore età aveva maturato un periodo di soggiorno regolare di circa quattordici mesi;

- per il suddetto cittadino extracomunitario sono inoltre assenti la delibera di affidamento del Giudice Tutelare e il provvedimento di non luogo a procedere al rimpatrio emesso dal Comitato Minori stranieri e non ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano, che precludono l'adozione del provvedimento di diniego.

In sostanza, il diniego si fonda su due autonome ragioni: a) la mancanza di un provvedimento formale di affidamento del ricorrente quando era minorenne; b) l'insussistenza delle condizioni previste dai

commi 1-bis e 1-ter dell'art. 32 del D. lgs. n. 286/98 (presenza in Italia da almeno tre anni e ammissione per almeno due anni ad un progetto di integrazione sociale).

Con riguardo al primo profilo è fondata la censura, con cui l'appellante invoca la non necessità di un formale provvedimento di affidamento, ai fini della conversione del permesso di soggiorno rilasciato ad un cittadino extracomunitario di minore età diventato poi maggiorenne, facendo presente di essere stato comunque affidato ai servizi sociali del comune di Torino.

Si ricorda che l'art. 32 del d.lgs n. 286/1998 prevede che “Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23”;

Secondo l'amministrazione, l'inciso “*ai minori comunque affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184*” presupporrebbe un formale provvedimento di affidamento da parte del giudice tutelare, mancante nel caso di specie.

In conformità con i propri precedenti, ritiene, invece, il Collegio che l'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, debba trovare applicazione per tutte le ipotesi di minori “comunque affidati” ad altro soggetto o a un istituto o ente, anche in assenza di intervento del giudice tutelare, per i quali, al

sopraggiungere della maggiore età sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno (Cons. Stato, VI, n. 2437/2008; n. 6501/2007; n. 546/2007 proprio in relazione ad un caso di un minore affidato ad un Comune; in senso conforme, v. anche Corte Cost. n. 198/2003).

Deve quindi ritenersi che sussistevano le condizioni previste dal primo comma del citato art. 32 per la conversione del permesso di soggiorno.

3. Deve a questo punto essere esaminata la questione inerente la seconda ragione ostativa, costituita dall'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 32 del D. lgs. n. 286/98 (presenza in Italia da almeno tre anni e ammissione per almeno due anni ad un progetto di integrazione).

L'appellante sostiene che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso

Anche tale motivo è fondato.

Il Collegio è consapevole dell'esistenza di un precedente favorevole alla tesi dell'amministrazione, con cui l'art. 32 è stato considerato come unica fattispecie per la conversione del permesso di soggiorno rilasciato a cittadino extracomunitario minorenni (Cons., Stato, VI, n. 3690/07); tuttavia, riveduta la questione, si ritiene di dover aderire ad una diversa interpretazione.

E' già stato descritto il contenuto del primo comma dell'art. 32, che in alcun modo vincola la conversione del permesso ad un periodo minimo di permanenza in Italia e di svolgimento di un progetto di integrazione sociale e civile ed è già stata citata la sentenza n. 198 del 2003, con cui la Corte Costituzionale ha dato una lettura estensiva e non formale dell'istituto, volto alla cura del minore e a facilitare il suo inserimento nel nostro territorio.

Ciò premesso, l'introduzione dei successivi commi ad opera della legge n. 189/2002 non può essere intesa come intento del legislatore di limitare l'applicazione di tale istituto, introducendo ulteriori e più limitative condizioni, ma è ispirata alla ratio di consentire la permanenza in Italia anche ai minori non accompagnati e in alcun modo "affidati", ma ammessi per almeno due anni ad un progetto di integrazione e presenti in Italia da almeno tre anni.

Il riferimento al "permesso di soggiorno di cui al comma 1", presente nel comma 1-bis, ha lo scopo di individuare e richiamare l'istituto della conversione del permesso di soggiorno, ma non di configurare una fattispecie unitaria, in cui tutte le condizioni devono coesistere.

Del resto, il comma 1 consente la conversione in un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, mentre il successivo comma 1-bis limita la conversione al permesso di soggiorno ai motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, con la conseguenza che tale differenza sarebbe illogica e ingiustificata se la fattispecie fosse unitaria.

Deve, invece, ritenersi che in presenza delle condizioni per la conversione del permesso richieste dal comma 1 dell'art. 32 non sia necessario verificare anche quelle ulteriori, indicate nei commi successivi e ciò conduce all'accoglimento della pretesa azionata dall'appellante, che aveva pertanto i requisiti per ottenere la conversione del permesso.

4. In conclusione, l'appello deve essere accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato, in riforma della sentenza di primo grado.

Tenuto conto della novità della questione e della tesi accolta, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

#### **P. Q. M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 16-6-2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo	Presidente
Rosanna De Nictolis	Consigliere
Domenico Cafini	Consigliere
Roberto Chieppa	Consigliere Est.
Roberto Garofoli	Consigliere

**Presidente**

**Consigliere**

**Segretario**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...21/10/2009  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)  
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO  
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero.....  
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria